


Pubblicato il 11/09/2024

N. 04018/2024 REG.PROV.PRES.  
N. 12367/2018 REG.RIC.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Quarta)****Il Presidente ff**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 12367 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Elisa Colorito, Giovanna De Sanctis, Alessandro Grassia, Alessia Leonardi, Francesco Marrazzo, Davide Mula, Angelo Passero, Marco Petracca, Angelo Petrella, Angelo Rovati, Paola Savini, Marianna Scali, Luigi Scorca, Manuela Zagaroli, Luigi Zannella, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Dettori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Santi Apostoli 66;

***contro***

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Bonadio Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Federico Rosazza, n. 32;

- Federazione Lavoratori Assicurazioni e Credito Fisac/CGIL Nazionale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Errighi e Massimiliano Silveti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso introduttivo:

- previa eventuale remissione della questione alla CGUE, della Delibera della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 410/18/CONS del 26 luglio 2018, nella parte in cui all'art. 2 prevede che i dipendenti di cui all'allegato A nominati funzionari di ruolo debbano essere *“inquadriati al livello iniziale della carriera di funzionario, con decorrenza 1 settembre 2018”*;

- delle singole note inviate ai ricorrenti con raccomandata a/r anticipata via mail, aventi ad oggetto *“attuazione dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, assunzione a tempo indeterminato”*, nella parte in cui prevedono che *“l'inquadramento economico attribuito sarà quello previsto per il personale dipendente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni della qualifica di funzionario, livello economico iniziale”*;

- dei verbali di presa di servizio del 3 settembre 2018, nella parte in cui prevedono l'inquadramento dei ricorrenti nel ruolo organico *“al livello economico iniziale della carriera di funzionario”*;

- ove occorra, dell'art. 48-bis, comma 1-ter, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, nella parte in cui prevede che per i contratti di specializzazione non trovino applicazione gli istituti relativi allo scatto annuale e alla progressione di carriera, neppure in caso di successiva immissione in ruolo;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente; e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al corretto inquadramento al livello giuridico-economico F5

ovvero, in subordine, al livello giuridico-economico F2 della carriera di funzionario, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018);

- del diritto dei ricorrenti alle differenze retributive e contributive spettanti dalla maturazione del corretto livello giuridico ed economico o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;

e per la condanna

dell'Amministrazione a disporre il suddetto corretto inquadramento dei ricorrenti al livello giuridico-economico F5 o, in subordine, al livello giuridico-economico F2 con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018) ed a disporre il pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti ai ricorrenti dalla maturazione dei rispettivi livelli giuridico-economici o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi

quanto ai motivi aggiunti depositati il 13 marzo 2019:

- previa eventuale remissione della questione alla CGUE, del verbale di presa di servizio del 7 gennaio 2019, nella parte in cui prevede l'inquadramento nel ruolo organico "al livello economico iniziale della carriera di funzionario";

- se del caso, del cedolino paga relativo al mese di gennaio 2019, nella parte in cui prevede l'inquadramento nella posizione economica F0;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale

e per l'accertamento:

- del diritto dei ricorrenti e in particolare del dott. Zannella al corretto inquadramento al livello giuridico-economico F5 ovvero, in subordine, al livello giuridico-economico F2 della carriera di funzionario, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018);

- del diritto dei ricorrenti alle differenze retributive e contributive spettanti dalla maturazione del corretto livello giuridico ed economico o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;

e per la condanna

dell'Amministrazione a disporre il suddetto corretto inquadramento dei ricorrenti al

livello giuridico-economico F5 o, in subordine, al livello giuridico-economico F2 con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018) ed a disporre il pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti ai ricorrenti dalla maturazione dei rispettivi livelli giuridico-economici o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 12 luglio 2022:

- della delibera n. 140/22/CONS del 5 maggio 2022, non pubblicata, recante *“Approvazione dell'Accordo sindacale in materia di previdenza integrativa, riconoscimento in funzione perequativa di livelli, progressione meritocratica, lavoro da remoto, copertura delle spese sanitarie, procedura di mobilità straordinaria, ordinamento delle carriere ed incarichi”*, unitamente all'accordo sindacale ad essa allegato, sottoscritto in data 6 aprile 2022, in parte qua, e segnatamente nelle previsioni dell'accordo sindacale di cui al par. 1, n. 3, al par. 2, al par. 6, al par. 7, nn. 1 e 2, come di seguito specificato;

- della delibera n. 141/22/CONS del 5 maggio 2022, pubblicata in data 12 maggio 2022 sulla pagina Intranet AGCOM, recante *“Disposizioni per l'attuazione della procedura straordinaria di mobilità”*, con cui l'Autorità ha avviato la procedura straordinaria di mobilità riservata al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione e delle Autorità amministrative indipendenti in comando o altra posizione equivalente presso l'AGCOM al 6 aprile 2022, in parte qua, come di seguito specificato;

- della delibera n. 142/22/CONS del 5 maggio 2022, pubblicata in data 22 giugno 2022 sulla pagina Intranet AGCOM, recante *“Nomina della Commissione per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura straordinaria di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS”*, in parte qua, come di seguito specificato;

- della delibera n. 186/22/CONS del 7 giugno 2022, pubblicata sulla rete Intranet AGCOM in data 16 giugno 2022, recante *‘Disposizioni per l'attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n.*

*141/22/CONS: approvazione degli atti della Commissione e dell'elenco degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni*”, in parte qua, come di seguito specificato;

- della delibera 187/22/CONS del 7 giugno 2022, pubblicata sulla rete Intranet AGCOM in data 16 giugno 2022, recante *‘Disposizioni per l'attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni*”, in parte qua, come di seguito specificato;

- della delibera n. 209/22/CONS del 23 giugno 2022, pubblicata sulla pagina Intranet dell'AGCOM in data 1° luglio 2022, recante *“Disposizioni per l'attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Autorità amministrative indipendenti partecipanti alla procedura e immissione nei ruoli”* in parte qua, come di seguito specificato;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale  
e per l'accertamento

- del diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere dall'AGCOM il contributo un tantum previsto dal paragrafo 1 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, nella misura corretta e non discriminatoria;

- del diritto dei ricorrenti a beneficiare delle misure perequative di cui al paragrafo 2 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS senza alcuna condizione, nonché in misura non inferiore rispetto agli altri dipendenti immessi nei ruoli dall'AGCOM;

- del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto, con decorrenza dalla loro immissione in ruolo ovvero dalla data di adozione delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, il medesimo trattamento previsto da tali delibere per il personale che transita nei ruoli dell'AGCOM per effetto della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS;

- del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare alle procedure selettive di

cui al paragrafo 7 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, sulla base della complessiva anzianità di servizio da essi maturata in AGCOM, e per la condanna dell'Amministrazione a disporre il suddetto corretto inquadramento dei ricorrenti al livello giuridico-economico F5 o, in subordine, al livello giuridico-economico F2 con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018) ed a disporre il pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti ai ricorrenti dalla maturazione dei rispettivi livelli giuridico-economici o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;

- a corrispondere ai ricorrenti il contributo una tantum previsto dal paragrafo 1 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, nella misura corretta e non discriminatoria;

- a prevedere in capo ai ricorrenti:

(i) le misure perequative di cui al paragrafo 2 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS senza alcuna condizione, nonché in misura non inferiore rispetto agli altri dipendenti immessi nei ruoli dall'AGCOM;

(ii) con decorrenza dalla loro immissione in ruolo ovvero dalla data di adozione delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, il medesimo trattamento previsto da tali delibere per il personale che transita nei ruoli dell'AGCOM per effetto della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS;

(iii) la partecipazione alle procedure selettive di cui al paragrafo 7 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, sulla base della complessiva anzianità di servizio da essi maturata in AGCOM.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Premesso:

- che con sentenza del 22 luglio 2024, n. 14959 la Sezione, parzialmente ed interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ha così disposto: *“dichiara l'estinzione del giudizio, per rinuncia, limitatamente ai*

*ricorrenti sigg.ri Angelo Petrella e Marianna Scali; dichiara inammissibili, nei limiti e termini di cui in motivazione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti depositati in data 13 marzo 2019; ordina, quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati in atti alla data del 12 luglio 2022, integrarsi il contraddittorio, nei termini in motivazione indicati al punto 14.; differisce l'ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza di smaltimento del 13 dicembre 2024”;*

*- che, in particolare, in tale sentenza si è rilevato che i motivi aggiunti depositati in data 12 luglio 2022 “vengano notificati, a cura della parte ricorrente e pena improcedibilità del mezzo di tutela in discorso, nei confronti dei controinteressati – come sopra individuabili – entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione, ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia; e che venga, nei successivi giorni 15 (quindici), fornita adeguata dimostrazione dell'espletamento del suddetto incombenza, mediante deposito in atti del giudizio di prova dell'intervenuto completamento del contraddittorio processuale”;*

Considerato:

*- che a seguito della pubblicazione di tale sentenza i ricorrenti, con istanza depositata in data 17 agosto 2024, hanno evidenziato che “ad integrazione dell'istanza per integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ex artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. formulata dagli odierni ricorrenti nel presente giudizio in data 14.08.2024 a fronte della sentenza parziale di codesto ecc.mo TAR del Lazio, Sez. IV, n. 14959/2024 del 22.07.2024, si rappresenta che in risposta alla richiesta degli odierni ricorrenti del 29.07.2024 l'AGCOM, in data 16.08.2024, ha trasmesso l'elenco dei dipendenti dell'Autorità con qualifica di funzionario e inquadramento giuridico-economico compreso tra il livello “F10” ed il livello “F39” con l'indicazione dei nominativi, del codice fiscale e degli indirizzi di residenza comunicati dagli stessi”; e, avendo “considerato che risultano indicati oltre cento dipendenti, ossia un numero tale da rendere particolarmente difficile la*

*notificazione del ricorso nei modi ordinari, anche in ragione dell'assenza dell'indicazione di valida pec del personale indicato*” hanno chiesto, ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 49, comma 3, c.p.a., di essere autorizzati alla notificazione prevista della sentenza del TAR del Lazio Roma, Sez. IV, n. 14959/2024 mediante pubblici proclami nei confronti dei dipendenti dell'AGCOM indicati nell'elenco trasmesso dall'Autorità in data 16.8.2024;

Rilevato:

- che il comma 4 dell'art. 41 c.p.a. prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

- che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di AGCOM, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale dei motivi aggiunti oggetto dell'istanza di notificazione per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, l'AGCOM ha l'obbligo di pubblicare sul proprio

sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti oggetto della presente autorizzazione – il testo integrale dei motivi aggiunti stessi e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che l'AGCOM:
  - non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e gli avvisi;
  - rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati trasmesso dall'Autorità in data 16.8.2024, rendendo tali atti reperibili in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi dovrà recare, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
  - curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti oggetto di notificazione per pubblici proclami ed il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte di AGCOM,

dell'incombente come sopra disposto.

P.Q.M.

accoglie l'istanza ex art. 41 c.p.a. e, per l'effetto, autorizza la notificazione a mezzo di pubblici proclami, nei sensi espressi e con le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 settembre 2024.

**Il Presidente ff**  
**Angelo Fanizza**

IL SEGRETARIO